

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA  
GRUPPO CONSILIARE PDL**

**PROPOSTA DI LEGGE  
di iniziativa dei consiglieri regionali**

Luigi Morgillo  
Matteo Rosso  
Marco Scajola  
Roberto Bagnasco  
Raffaella Della Bianca  
Gino Garibaldi  
Roberta Gasco  
Marco Melgrati  
Franco Rocca  
Alessio Saso

**Proposta di legge “Modifica dello Statuto della Regione Liguria”  
(Legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1)**

**RELAZIONE**

**Proposta di legge “Modifica dello Statuto della Regione Liguria” (Legge  
statutaria 3 maggio 2005 n. 1).**

La presente proposta di legge va nella direzione di ridurre i costi della politica e garantire efficacia ed efficienza alla macchina burocratica. La questione della riduzione dei costi della politica è, specialmente in un periodo di forte crisi economica come quello che stiamo attraversando, un argomento di forte attualità. Di fronte quindi all'emergenza economica il Pdl ritiene che la politica debba dare un contributo concreto in questa direzione.

Per questa ragione nasce la presente proposta di legge regionale statutaria che è volta principalmente alla riduzione dei costi della politica regionale. Le soluzioni prospettate non

costituiscono di certo una risposta definitiva ai problemi appena richiamati, ma esse, se accolte, rappresenterebbero indubbiamente un significativo segnale di cambiamento, assecondando l'esigenza di un maggiore snellimento delle procedure e di una riduzione delle spese di rappresentanza.

La presente proposta di legge si articola in quattro punti fondamentali, ovvero:

1. la riduzione del numero dei Consiglieri regionali;
2. la riduzione del numero degli Assessori regionali;
3. l'eliminazione della figura istituzionale della Consulta Statutaria
4. l'attribuzione al Difensore Civico delle funzioni di garanzia e tutela dei diritti dei minori che di fatto prelude all'eliminazione della figura del Garante per l'Infanzia.

La scelta del numero dei componenti il singolo Consiglio, così come il numero dei componenti la Giunta, è stata volutamente lasciata dal legislatore costituzionale alle specifiche previsioni statutarie di ogni singola regione. Nella nostra regione il numero dei Consiglieri regionali è determinato dall'art. 15 comma 2 dello Statuto (Composizione del Consiglio regionale), il quale dispone che *“L'Assemblea Legislativa è composta da non più di 50 Consiglieri oltre al Presidente della Giunta”*

Per quanto attiene al numero degli Assessori, invece, la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 41 dello Statuto Regionale (Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale), il quale al comma 3 stabilisce che *“Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero non superiore a dodici, dandone comunicazione in Assemblea Legislativa contestualmente alla presentazione del programma di governo”*.

Per comprendere quanto quest'ultima norma possa portare ad una sorta di appesantimento del funzionamento delle autonomie territoriali, si sottolinea che 12 luglio 2007 a Roma è stato sottoscritto l'Accordo interistituzionale siglato da Governo, Regioni ed Enti locali per il contenimento dei costi delle Istituzioni. La finalità dell'accordo era di *“intraprendere ... le azioni legislative, di governo o amministrative, necessarie e utili per rendere più efficace ed efficiente il funzionamento delle istituzioni e della pubblica amministrazione, per qualificarne il ruolo e ridurre l'incidenza del costo del funzionamento dell'apparato pubblico rispetto alla ricchezza prodotta dal paese, con finalità ultima di ridurre il carico fiscale che oggi grava sui cittadini per il funzionamento dell'apparato pubblico”*,

Quanto, più specificatamente, alle regioni, coerentemente con le premesse sopra riportate, si concludeva con l'impegno al “ripristino del numero dei consiglieri regionali in linea con quanto a suo tempo previsto dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 in proporzione al numero degli abitanti”, nonché alla “riduzione del numero degli assessori regionali, provinciali e comunali rapportata al numero dei consiglieri corrispondenti, nel rispetto delle competenze statutarie, legislative e regolamentari ...”. Esattamente così come richiesto con la presente proposta di legge regionale. La riduzione dei componenti la Giunta quindi appare rispondere alle esigenze di razionalizzazione dei costi e di efficienza e snellimento della politica come l'eliminazione della consulta statutaria.

Per quanto attiene le attribuzioni delle funzioni di tutela e garanzia dei diritti dei minori al Difensore Civico con la modifica dell'art 72 si prelude all'eliminazione della figura, il Garante per l'Infanzia, che in questo modo risulta non più necessaria. Tale modificazione va nella scia oltre che dello snellimento dell'apparato burocratico regionale anche della riduzione di costi a carico dell'ente regionale. Come l'abrogazione dell'art 74 e la conseguente eliminazione della Consulta Statutaria: l'istituzione di tale organo appare francamente superflua e non indispensabile, visto anche che prima della legge di

costituzione della Consulta nel 2006 le sue funzioni venivano svolte dagli uffici legislativi della Regione.

In conclusione l'insieme delle presenti proposte ci pare un passo significativo verso l'obiettivo di rafforzare la credibilità delle istituzioni regionali dinanzi al corpo elettorale. Inoltre essendo la tematica della riduzione dei costi della politica un tema bipartisan, ovvero condiviso da entrambi gli schieramenti politici tra loro contrapposti, ci auguriamo che l'iter legislativo della presente proposta, priva da forzature politiche di ogni tipo, possa seguire un percorso veloce e positivo. Nell'ottica di una politica volta al contenimento dei costi, infatti, appare quindi un segnale importante quello contenuto in questa proposta che prevede quindi la riduzione del numero dei degli assessori, nonché di fatto l'eliminazione del Garante per l'Infanzia e della Consulta Statutaria. In questo modo viene lanciato un chiaro ed univoco messaggio: non solo un cospicuo risparmio per le casse regionali ma, soprattutto, una maggiore responsabilità degli eletti al cospetto e nei confronti degli elettori. Si aggiunga inoltre che la riduzione qui proposta, dalla quale deriverebbe una conseguente e consistente diminuzione di numerose voci di spesa, comporterebbe per le casse regionali notevolissime economie da quantificarsi, nell'arco dei 5 anni di durata di una intera legislatura, in svariate migliaia di euro, da poter destinare, specialmente in questo delicato momento storico, al finanziamento di iniziative legislative finalizzate al sostegno delle classi sociali più deboli e svantaggiate.

Per tutti i motivi esposti si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.

## **Articolo 1**

(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 15 (*Composizione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*) della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria")

Il comma 2 dell'articolo 15 viene sostituito dal seguente:

**2. L'Assemblea Legislativa è composta da non più di 40 consiglieri oltre al Presidente della Giunta.**

## **Articolo 2**

(Modifica del comma 1 dell'articolo 41 (*Vice Presidente e Assessori*) della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria")

Nel comma 1 dell'art. 41 le parole "*in numero non superiore a dodici,*" vengono sostituite dalle seguenti:

**“,in numero non superiore a otto,”**

### **Articolo 3**

(Modifica del comma 3 dell'articolo 41 (*Vice Presidente e Assessori*) della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria")

Nel comma 3 dell'art. 41 dopo la parola "*scelti*" vengono aggiunte le seguenti parole:

**“, in numero non superiore a quattro,”**

### **Articolo 4**

(Modifica del comma 1 dell'art. 72 (*Difensore Civico*) della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria")

Nel comma 1 dell'art 72 tra le parole "*cittadino*" e "*e di interessi*" vengono inserite le seguenti parole:

**“, dei minori”**

### **Articolo 5**

(Abrogazione dell'art 74 (*Consulta statutaria*) della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria").

**L'art. 74 viene completamente abrogato.**

### **Articolo 6**

(Abrogazione dell'art 75 (*Funzioni della Consulta Statutaria*) della legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria").

**L'art. 75 viene completamente abrogato.**

Luigi Morgillo

Matteo Rosso

Marco Scajola

Roberto Bagnasco

Raffaella Della Bianca

Gino Garibaldi

Roberta Gasco

Marco Melgrati

Franco Rocca

Alessio Saso